



## Coordinamento di disposizioni penali e processuali penali con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso Atto del Governo 346

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                                       |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Atto del Governo:                     | 346  |               |
| Titolo:                               | Schema di decreto recante disposizioni di coordinamento in materia penale con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso |               |
| Norma di delega:                      | Articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76  |               |
| Numero di articoli:                   | 4  |               |
|                                       | <b>Senato</b>  | <b>Camera</b> |
| Date:                                 |  |               |
| presentazione:                        | 05/10/16   | 05/10/16      |
| annuncio:                             | 05/10/16   | 05/10/16      |
| assegnazione:                         | 05/10/16   | 05/10/16      |
| termine per l'espressione del parere: | 04/12/16   | 04/12/16      |
| Commissione competente :              | 2 <sup>a</sup> Giustizia   | Il Giustizia  |
| Rilievi di altre Commissioni :        | 1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali e 5 <sup>a</sup> Bilancio   | -             |

L'A.G. 346 reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà). Su tale schema, adottato in attuazione della lettera c) del comma 28 dell'articolo unico della legge n. 76 (*vedi infra*), le Commissioni Giustizia di Senato e Camera sono chiamate ad esprimersi entro il **4 dicembre 2016**.

### Contenuto

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.

**L'articolo 1** interviene sul codice penale:

- prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata "prossimo congiunto" agli effetti penali;
- equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio;
- prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 c.p. in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio **la lettera a) del comma 1**, modificando il quarto comma dell'articolo 307 c.p., **inserisce nella definizione di "prossimo congiunto" anche il riferimento alla "parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso"**.

L' articolo 307 c.p., nel prevedere- con riguardo al reato di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata"- quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare "prossimi congiunti". La dizione "prossimo congiunto" ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); procurata evasione (art. 386 c.p.); procurata inosservanza di pena (art. 390); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (art. 391 c.p.); assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (art. 36 c.p.p.); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.); alla nomina del difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art. 199 c.p.p.); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (art. 632 c.p.p.).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la [direttiva 2015/849/UE](#) (cd. IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione- rilevante ai fini penali - di "familiari" che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile ("persona equiparata al coniuge").

In proposito è opportuno infine segnalare come, con riguardo alla mancata estensione dell'esimente in esame alla famiglia di fatto, sia stata reiteratamente sollevata questione di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 237 del 1986; n. 423 del 1988; n. 8 del 1996; n. 121 del 2004 e n. 140 del 2009, ha ritenuto, tuttavia, sempre infondata la questione. Sull'esclusione del convivente *more uxorio* dalla definizione di prossimo congiunto si veda anche *Cass., sez. V, sentenza 22 novembre 2010, n. 41139*.

L'articolo 1 dello schema, poi, alla **lettera b)**, **introduce**, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, **l'articolo 574-ter, rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale"**.

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine "matrimonio" si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, "oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 c.p.", non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante".

Con riguardo alla **equiparazione fra rapporto di coniugio e unione civile è opportuno ricordare il comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76**, il quale - fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 4 maggio 1983, n. 184) - prevede che, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Tale equiparazione, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa dello schema in esame, non è stata ritenuta in grado di ripercuotere i propri effetti sulle leggi penali, sostanziali e processuali in quanto esse devono soddisfare (soprattutto quelle sostanziali) il canone della precisione- inteso come corollario del principio di legalità ex art. 25, co. 2 Cost.- non per mere ragioni di opportunità, ma per precetto costituzionale. Si veda in proposito anche il parere espresso nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 76 dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, il quale ha rilevato: "*al comma 20, che, con norma che sembrerebbe avere carattere generale, estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, parrebbe opportuno precisare se con il suddetto rinvio si intenda richiamare anche le norme in malam partem derivanti dalla qualità di coniuge ....e, in caso affermativo, individuare le suddette norme in maniera puntuale*".

Proprio tale interpretazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge ha indotto il legislatore delegato a "ritenere che il comma 28, alla lettera c) attribuisca delega al Governo onde modificare e integrare l'ordinamento anche penale, ove necessario ai fini del coordinamento con la disciplina delle unioni civili", in quanto "l'opzione alternativa e opposta lascerebbe...prive di tutela penale le parti dell'unione civile in contrasto con gli stessi scopi della legge e determinerebbe una disparità di trattamento nella disciplina delle condotte in cui viene in essere la qualità di coniuge ovvero l'istituto matrimoniale".

**La lettera c)**, infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 c.p. estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 c.p., nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

In sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale- ritenute tutte infondate- (*Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07.2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302*)- con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (*Sentenza n. 223 del 2015*) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una "molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare".

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della "necessità di coordinamento con la legge n. 76" (*vedi supra*), ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 c.p. di mero coordinamento.

**L'articolo 2** reca modifiche all'articolo 199 c.p.p., in materia di **testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se**

## separato.

La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatesi o appresi durante la convivenza, per "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c) ".

Nella relazione illustrativa si precisa come il legislatore delegato abbia ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 c.p.p., non intervenendo invece sulla disciplina delle **incompatibilità**. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (art. 36 c.p.p.) e incompatibilità (art. 35 c.p.p.) anche al *partner* dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (*vedi supra*).

**L'articolo 3** dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'**articolo 4** il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella GU della Repubblica italiana.

## Presupposti normativi

La **legge 20 maggio 2016, n. 76**, che consta di un unico articolo suddiviso in 69 commi, ha, da un lato, istituito le "*unioni civili tra persone dello stesso sesso*" e, dall'altro, disciplinato le "*convivenze di fatto*" (che possono riguardare coppie sia omosessuali che eterosessuali).

Con riguardo alle sole unioni civili *same-sex* la legge n. 76, al **comma 28 dell'articolo 1, delega il Governo ad adottare**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi** - sui quali, ai sensi del comma 30 è prevista l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti- **al fine di:**

- adeguare alla nuova disciplina le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera a) (*Per l'attuazione si rinvia all'AG 344*);
- modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera b) (*Per l'attuazione si veda l'AG 345*);
- **apportare modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti** (lettera c).

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato proprio sulla base della **generale delega contenuta nella lettera c), la quale** - come si precisa nella relazione illustrativa- **è stata ritenuta, pur in assenza di un esplicito richiamo testuale, riferibile alla materia penale** (*vedi amplius infra*). Nell'esercizio della delega e quindi nella scelta delle disposizioni codicistiche da modificare il legislatore delegato ha ritenuto di doversi attenere al criterio direttivo della necessità di coordinamento con la legge n. 76, procedendo alla individuazione delle sole disposizioni penali (sostanziali e processuali) per le quali "può dirsi ragionevolmente e alla luce dell'intero ordinamento giuridico- principi costituzionali compresi- che sussiste una necessità tecnica di coordinamento con la materia oggetto di intervento".

E' appena il caso di sottolineare come la legge n. 76, oltre a risultare di per sé priva di una componente penalistica, limitandosi soltanto, nell'articolo 1, comma 38, a prevedere che "i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario", non contempla nessuna delega per il coordinamento della normativa penale e processuale penale con la disciplina relativa alle convivenze di fatto.

## Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).

## Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto non sembra reca disposizioni direttamente confliggenti con la delega generale contenuta nella lettera c) del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, la quale, pur non facendo esplicito richiamo alla materia penale, può ritenersi riferibile ad essa, in quanto - come già ricordato- l'opposta opzione lascerebbe prive di tutela le parti dell'unione civile, in contrasto quindi con gli stessi scopi della legge. Con riguardo a tale lettura è opportuno ricordare come, secondo costante giurisprudenza costituzionale, tra norma delegata e norma delegante si instaura un "naturale rapporto di riempimento" (*Sentenze n. 111 del 97, n. 198 del 1998, n. 308 del 2002 e n. 426 del 2006*), che fa sì che il silenzio della legge di delegazione non impedisca al governo di emanare norme che rappresentino un "coerente sviluppo e

completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese" (vedi sentenza n. 141 del 1993).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (nella parte "norme processuali" e "ordinamento penale"), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva.

**Senato: Dossie n. 388**

**Camera: Atti del Governo n. n. 343**

**17 ottobre 2016**

|        |   |                                      |  |
|--------|---|--------------------------------------|--|
| Senato | Servizio Studi del Senato<br>Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura | Studi1@senato.it - 066706-2451       |  SR_Studi     |
| Camera | Servizio Studi<br>Dipartimento Giustizia  | st_giustizia@camera.it - 066760-9148 |  CD_giustizia |

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
GI0533